

## **Statuto della "Fondazione Ente Ville Vesuviane"**

### **Art. 1**

#### **Denominazione - Sede - Durata**

1. E' costituita, ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, una Fondazione di diritto privato con la denominazione "Fondazione Ente Ville Vesuviane" (di seguito anche "Fondazione") sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito anche "Ministero").
2. Il nuovo soggetto giuridico subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, relativi al Consorzio "Ente per le Ville Vesuviane" ( di seguito anche "Ente Ville"), istituito con legge 29 luglio 1971, n. 578.
3. La Fondazione è disciplinata dal decreto legislativo n. 419 del 1999, ed in particolare dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 13, del citato decreto legislativo, dal presente Statuto nonché, per quanto ancora possa occorrere, dalle disposizioni del codice civile.
4. La Fondazione Ente Ville Vesuviane, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 419 del 1999, ha sede legale presso Villa Campolieto, in Ercolano (NA), al Corso Resina n. 283.
5. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato. Essa continua a svolgere compiti e funzioni pubbliche, già attribuiti all'Ente Ville dalla normativa di riferimento, nei termini ed entro i limiti stabiliti nell'apposito atto di concessione che sarà adottato dal Ministero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 419 del 1999.
6. La concessione di cui al precedente comma, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 419 del 1999, ha durata biennale. Al termine del primo biennio la Fondazione, previa determinazione da parte del Ministero delle attribuzioni che, nello specifico settore, lo Stato non eserciterà direttamente, né dismetterà definitivamente in favore della Fondazione medesima, concorderà con lo stesso Ministero termini, condizioni e modalità per l'eventuale rinnovo dell'affidamento in concessione di compiti e funzioni pubbliche afferenti il patrimonio artistico costituito dalle ville vesuviane del secolo XVIII.

### **Art. 2**

#### **Soggetti fondatori**

1. L'Ente per le Ville Vesuviane è il soggetto fondatore istituzionale della nuova Fondazione.
2. La qualifica di soggetto fondatore può essere altresì riconosciuta alle persone fisiche e/o giuridiche che successivamente alla istituzione della Fondazione contribuiscano all'incremento del patrimonio e/o delle entrate della medesima con dazioni di denaro o di beni, effettuate anche a titolo di liberalità, per un importo, comunque valutabile in denaro, che non sia inferiore a cinquecentomila euro per anno, per un minimo di tre anni.
3. I soggetti fondatori si obbligano formalmente, anche sulla base di specifiche convenzioni, a fornire alla Fondazione i mezzi necessari per il conseguimento degli scopi istituzionali.
4. Lo status di fondatore si acquista qualora il Consiglio di gestione riconosca, con delibera adottata all'unanimità, tale qualifica, previo riscontro dell'avvenuto versamento della somma dovuta per il primo anno.
5. Lo status di fondatore si perde nel caso in cui, decorsi trenta giorni da quello indicato per ciascun anno, non si sia provveduto al versamento delle somme promesse.
6. Il Consiglio di gestione delibera a maggioranza assoluta l'esclusione di uno dei soggetti fondatori in casi di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto.
7. I soggetti fondatori possono, con preavviso da comunicare nel termine di sei mesi al Consiglio di gestione, recedere dalla Fondazione, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni assunte.
8. In sede di primo rinnovo del Consiglio di gestione della Fondazione, attraverso le opportune modifiche statutarie, potranno essere fissati modi e condizioni per la partecipazione degli altri eventuali soggetti fondatori al Consiglio di gestione stesso mediante la designazione di propri rappresentanti, a condizione

che il numero complessivo dei componenti del Consiglio non sia superiore a sette unità.

### **Art. 3 Scopo**

1. La Fondazione Ente Ville Vesuviane non persegue scopo di lucro.
2. La Fondazione, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 578 del 1971 e dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 419 del 1999, ha lo scopo di provvedere alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio artistico costituito dalle ville vesuviane del secolo XVIII, con i relativi parchi e giardini, di cui abbia la legittima disponibilità e che siano ricomprese negli elenchi redatti ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 578 del 1971 ed approvati con i decreti ministeriali 19 ottobre 1976 e 7 febbraio 2003.
3. La Fondazione provvede alla conservazione ed al restauro degli immobili di cui al comma 2, a termini dell'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", di seguito anche "Codice"), previa autorizzazione ai relativi interventi espressa, nei modi di legge, dai competenti uffici del Ministero e nel rispetto delle procedure stabilite in materia dallo stesso Codice.
4. La Fondazione provvede a destinare gli immobili di cui al comma 2 alle finalità per essi stabilite dall'articolo 2 della legge n. 578 del 1971: biblioteche, sale di lettura, musei, luoghi espositivi per mostre d'arte, ferma restando, per la destinazione di detti immobili ad altri usi compatibili "*con la (loro) natura di bene artistico*" la necessità della preventiva autorizzazione dei competenti uffici ministeriali preposti alla tutela.
5. Gli immobili di cui al comma 2, salvo in ogni caso il disposto di cui agli articoli 53 e 54 del Codice, non possono essere neppure alienati o gravati da diritti a favore di terzi se non in base ad espressa e specifica autorizzazione del Ministero, ai sensi della vigente normativa in materia di tutela del patrimonio culturale. Gli atti adottati senza la preventiva autorizzazione dei competenti organi ministeriali non possono essere trascritti e sono nulli di pieno diritto, fatta salva ogni diversa forma di responsabilità prevista dalle vigenti disposizioni.
3. La Fondazione promuove studi e pubblicazioni e sostiene le attività di carattere istruttivo ed educativo, finalizzate alla conoscenza e fruizione delle ville vesuviane, nei campi del turismo e dello spettacolo ed in ogni altro campo che sia attinente ai compiti istituzionali.
4. La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.
5. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

### **Art. 4 Patrimonio**

1. Il patrimonio della Fondazione, il cui inventario sarà redatto a norma dell'articolo 3, commi 6 e 8, del decreto legislativo n. 419 del 1999, è formato dai beni costituenti il patrimonio del Consorzio "Ente per le Ville Vesuviane".
2. I beni della Fondazione, la cui gestione o conservazione costituiva già lo scopo istituzionale del Consorzio "Ente per le Ville Vesuviane", ed ai quali verrà conferita distinta evidenziazione nel redigendo inventario (ai sensi e per gli effetti del già richiamato articolo 3, commi 6 e 8, decreto legislativo n. 419 del 1999), sono assoggettati alle limitazioni di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo da ultimo citato.
3. Il patrimonio della Fondazione potrà venire incrementato con altre dotazioni, mobiliari e immobiliari, costituite da donazioni, disposizioni testamentarie a titolo di eredità o di legato, oblazioni, nonché da erogazioni dei soggetti fondatori, da finanziamenti di Istituzioni nazionali ed internazionali, da contributi da parte di Enti pubblici e privati e da parte di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.
4. Per quel che riguarda la costituzione, all'interno del patrimonio, di eventuali legati testamentari si fa riferimento alla legge vigente.

## **Art. 5 Entrate**

1. Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
  - a) redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 4;
  - b) ogni eventuale contributo od erogazione da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
  - c) introiti derivanti da eventuali attività, anche connesse o accessorie a quelle istituzionali, svolte dalla Fondazione;
  - d) conferimenti dei soggetti fondatori.

## **Art. 6 Organi della Fondazione**

1. Sono Organi della Fondazione:
  - a) il Presidente;
  - b) il Consiglio di gestione;
  - c) il Collegio dei Revisori dei conti;
  - d) il Comitato Tecnico-Scientifico.

## **Art. 7 Il Presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione verso i terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente:
  - a) convoca e presiede il Consiglio di gestione;
  - b) tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
  - c) firma gli atti e quant'altro occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
  - d) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.
3. Il Presidente può adottare, in caso di necessità e urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di gestione sottoponendoli a ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta successiva all'adozione del provvedimento.
4. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rinnovato per una sola volta.

## **Art. 8 Consiglio di gestione**

1. Il Consiglio di gestione è l'organo cui spettano tutti i poteri in materia di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, ivi compresi quelli in materia di programmazione e verifica di tutte le attività della Fondazione in conformità agli scopi, agli obiettivi ed ai programmi statutari.
2. Il Consiglio di gestione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, nominati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 419 del 1999, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali (di seguito anche "Ministro") e scelti tra esperti di amministrazione o dei settori di attività della Fondazione, con esclusione di rappresentanti del Ministero medesimo o di altre

amministrazioni pubbliche, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali.

3. Il Consiglio di gestione può funzionare in presenza di almeno tre componenti in carica, compreso il Presidente.

4. I membri del Consiglio di gestione durano in carica quattro anni e l'incarico è rinnovabile per una sola volta.

5. Il compenso annuale per i componenti del Consiglio di gestione è determinato con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 419 del 1999, sulla base della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001, tenendo comunque conto delle disponibilità finanziarie della Fondazione e della necessità di assicurare in via prioritaria, con le medesime, il raggiungimento degli scopi sociali.

#### **Art. 9**

#### **Ineleggibilità e decadenza**

1. I membri del Consiglio di gestione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

2. Non può essere nominato componente del Consiglio di gestione, e se nominato decade dalla carica, colui che si trovi nelle seguenti condizioni:

- a) si sia reso responsabile di violazione delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- b) abbia compiuto atti che abbiano arrecato danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- c) sia incorso o incorra nelle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile.

3. La decadenza viene deliberata dal Consiglio di gestione senza partecipazione alla relativa seduta del componente interessato.

#### **Art. 10**

#### **Poteri del Consiglio di gestione**

1. Al Consiglio di gestione spetta:

- a) eleggere nel proprio seno, a maggioranza dei membri in carica, il Presidente;
- b) nominare e, per comprovate ragioni, revocare il Direttore Generale della Fondazione;
- c) deliberare - per motivate esigenze - il conferimento contemporaneo di non più di tre incarichi di collaborazione ad esperti delle materie inerenti alle attività della Fondazione;
- d) nominare i componenti del Comitato tecnico-scientifico e deliberare in ordine al rimborso delle spese da riconoscere ai detti componenti;
- e) deliberare il riconoscimento dello status di soggetto fondatore a persone fisiche e/o giuridiche, a termini dell'articolo 2, comma 4, ovvero deliberare: la presa d'atto della intervenuta decadenza di uno dei fondatori, per violazione degli impegni assunti a termini del già citato articolo 2, comma 5; l'esclusione di uno dei soggetti fondatori, ai sensi dell'articolo 2, comma 6; la presa d'atto della volontà di recedere dalla Fondazione, espressa da uno dei soggetti fondatori, ai sensi dell'articolo 2, comma 7;
- f) istituire, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 419 del 1999, un ufficio per le relazioni con il pubblico (anche attribuendo le relative funzioni, al personale allo scopo individuato, in aggiunta ad altre eventualmente già svolte dal medesimo personale), disciplinandone il funzionamento;
- g) deliberare, con il quorum strutturale e deliberativo previsto dal successivo articolo 11, comma 6, eventuali proposte di modifica dello Statuto, da sottoporre all'approvazione del Ministero vigilante;
- h) predisporre eventuali regolamenti interni ovvero regolamenti di contabilità ispirati a

principi civilistici, da sottoporre, rispettivamente, all'approvazione del solo Ministero per i beni e le attività culturali o del detto Ministero di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

i) fissare indirizzi ed obiettivi per la predisposizione, da parte del Direttore generale, del programma relativo alle attività ed iniziative da svolgersi, da parte della Fondazione, per l'esecuzione di interventi conservativi, a termini dell'articolo 29 del Codice, sui beni già costituenti il patrimonio del soppresso Ente Ville ed attualmente confluiti, a norma dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 419 del 1999, nel patrimonio della Fondazione. I singoli progetti attuativi di detto programma potranno essere realizzati solo a seguito della loro approvazione dai competenti organi ministeriali preposti alla tutela;

l) fissare indirizzi ed obiettivi per la predisposizione, da parte del Direttore generale, del programma relativo alla valorizzazione culturale dei beni costituenti il patrimonio della Fondazione, così come in precedenza specificato, a termini dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 578 del 1971, acquisendo, con riguardo alle destinazioni d'uso ipotizzate per i singoli beni, il preventivo assenso degli organi ministeriali preposti alla tutela;

m) approvare la programmazione complessiva di cui alle precedenti lettere i) ed l), con i connessi piani di spesa, predisposti dal Direttore generale per ciascun anno finanziario;

n) deliberare in ordine all'esercizio degli altri compiti e funzioni pubbliche, già affidati dalla legge n. 571 del 1978 all'Ente Ville, nei limiti in cui l'affidamento dei detti compiti e funzioni alla Fondazione risulti confermato dall'apposita concessione;

o) deliberare in ordine all'accettazione di eredità o legati, nonché di donazioni o sponsorizzazioni, comunque funzionali all'assolvimento delle funzioni statutarie;

p) deliberare il compenso spettante ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti secondo la procedura prevista dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001;

q) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;

r) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per il funzionamento della Fondazione;

s) adottare tutte le deliberazioni concernenti il personale dipendente della Fondazione;

t) deliberare, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il bilancio preventivo, ed entro il 30 aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo, le relazioni accompagnatorie, oltre eventuali variazioni, nonché sottoporre i relativi atti, entro trenta giorni dalle deliberazioni, all'approvazione del Ministero vigilante.

## **Art. 11 Adunanze**

1. Il Consiglio di gestione si riunisce di norma in seduta ordinaria almeno ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

2. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso ai consiglieri, in uno con l'ordine del giorno, a mezzo lettera raccomandata o e-mail, da far pervenire agli interessati almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in casi di motivata urgenza, mediante telegramma o e-mail da far pervenire agli interessati almeno un giorno prima della medesima adunanza.

3. Le adunanze del Consiglio di gestione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

4. Le deliberazioni, con l'eccezione di quelle che dispongono modifiche statutarie, devono essere prese a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti.

5. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

6. Le deliberazioni concernenti proposte di modifica dello Statuto richiedono la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti del Consiglio di gestione.

7. Il Consiglio si riunisce di diritto due volte l'anno, per l'approvazione, rispettivamente, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

**Art. 12**  
**Collegio dei Revisori dei conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi degli articoli 3, comma 4, e 13, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 419 del 1999, è composto di tre membri effettivi e di uno supplente, nominati con decreto del Ministro. Un membro effettivo è designato dal Ministero vigilante ed un altro, al quale sono attribuite le funzioni di Presidente, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. I componenti del Collegio dei Revisori, a parte quello designato dal Ministero vigilante, devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
3. Il Presidente del Collegio assiste alle riunioni del Consiglio di gestione, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
4. Il Collegio dei Revisori svolge i seguenti compiti:
  - a) provvede al riscontro degli atti di gestione;
  - b) accerta la regolare tenuta della contabilità;
  - c) accerta la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
  - d) controlla la fondatezza delle valutazioni patrimoniali;
  - e) esprime il suo parere in ordine al bilancio preventivo ed a quello consuntivo, mediante apposita relazione che andrà allegata ai bilanci in questione;
  - f) effettua verifiche di cassa con cadenza almeno trimestrale;
  - g) accerta l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile.
5. I membri del Collegio, qualora lo ritengano opportuno, possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere conto agli amministratori della Fondazione dell'andamento delle operazioni e delle attività della stessa.
6. Il Collegio dei Revisori informa gli organi della Fondazione dei fatti o atti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri poteri che possano sostanziare un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività della Fondazione, segnalando al Ministero, agli Enti territoriali o ai proprietari dei beni concessi in uso tutti quegli eventi, comunque prodotti, che possono incidere sulle capacità della Fondazione medesima di raggiungere gli obiettivi istituzionali, fissati sia nel presente Statuto che nell'apposito atto di concessione.
7. Il Collegio dei Revisori verifica che sia redatto dalla Fondazione, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 419 del 1999, l'inventario definitivo del patrimonio della Fondazione Ente Ville Vesuviane e che il detto inventario sia poi sottoposto all'approvazione del Consiglio di gestione, sollecitandone se necessario la definizione.
8. La carica di Presidente del Collegio dei revisori, nonché quella di revisore, sono incompatibili con la carica di componente del Consiglio di gestione.
9. I membri del Collegio dei Revisori durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati per una sola volta.
10. Il compenso annuale per i membri del Collegio dei Revisori viene determinato, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera p), sulla base della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001.

**Art. 13**  
**Comitato Tecnico-Scientifico**

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto di cinque membri, nominati dal Ministro su proposta del Consiglio di gestione, scelti tra soggetti di comprovata competenza ed esperienza nei settori di attività per i quali sono chiamati a svolgere gratuitamente la funzione consultiva, fatto salvo il rimborso delle spese, da riconoscersi a termini della normativa vigente in materia di trattamento di missione per impiegati civili dello Stato.

2. I Componenti del Comitato Tecnico-Scientifico restano in carica quattro anni e sono rinnovabili.
3. Il Comitato Tecnico-Scientifico elegge nel proprio seno, a maggioranza dei membri in carica, il Presidente.
4. Il Comitato Tecnico-Scientifico, su richiesta del Consiglio di gestione, esprime parere, con relativa verbalizzazione:
  - a) sulla selezione dei candidati, italiani e stranieri, per borse di studio e per premi, formando la relativa graduatoria di merito;
  - b) sulla nomina di eventuali commissioni di studio;
  - c) sulla nomina di responsabili di ricerche;
  - d) sulla scelta dei conferenzieri da invitare a manifestazioni della Fondazione;
  - e) sulla selezione, relativamente al piano tecnico-scientifico, delle pubblicazioni che documentano le ricerche promosse e, più in generale, l'attività della Fondazione.
5. Non possono in alcun caso far parte del Comitato Tecnico-Scientifico né il Presidente del Consiglio di gestione, né i componenti di detto Consiglio, né il Direttore Generale della Fondazione.

#### **Art. 14 Libri Verbali**

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la Fondazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di gestione e del Collegio dei Revisori.

#### **Art. 15 Direttore Generale**

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di gestione tra persone dotate di specifica e documentata competenza e professionalità nella gestione dei settori di attività della Fondazione.
2. Il Direttore Generale, a termini dell'articolo 13, comma 1, lettera n), del decreto legislativo n. 419 del 1999, è figura di vertice della struttura organizzativa e funzionale della Fondazione, la cui articolazione in uffici, non dirigenziali, è distintamente indicata all'articolo 16 del presente Statuto; egli ha pertanto la responsabilità dell'amministrazione della Fondazione, ed è tenuto ad assicurare il buon andamento della gestione.
3. In particolare, il Direttore Generale:
  - a) è a capo del personale dipendente della Fondazione;
  - b) coordina l'attività degli uffici per il perseguimento delle attività della Fondazione;
  - c) assicura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di gestione ed il conseguimento dei risultati previsti da detto Consiglio;
  - d) svolge compiti di proposta e impulso in merito ai programmi di attività della Fondazione;
  - e) predispone gli schemi di bilancio preventivo e consuntivo e le relative relazioni;
  - f) partecipa alle sedute del Consiglio di gestione, senza diritto di voto, redigendo i relativi verbali e sottoscrivendoli unitamente al Presidente;
  - g) esercita tutte le funzioni delegabili eventualmente attribuitegli dal Consiglio di gestione, nei limiti stabiliti dalla delibera di conferimento e salvo l'obbligo di rendiconto;
  - h) il Direttore Generale è responsabile per il conseguimento dei risultati di gestione, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Consiglio di gestione, nei limiti delle risorse assegnategli.

#### **Art. 16 Uffici della Fondazione**

1. La Fondazione, per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali, determina la propria organizzazione strutturale e gestionale secondo i principi di speditezza, trasparenza, efficienza ed efficacia.
2. Sono Uffici non dirigenziali della fondazione:

- a) l'Ufficio amministrazione, personale, relazioni con il pubblico;
- b) l'Ufficio contabilità e controllo interno;
- c) l'Ufficio tecnico;
- d) l'Ufficio eventi.

3. A tali uffici sono attribuiti, sotto la guida del Direttore generale, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio di gestione, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti della Fondazione.

#### **Art. 17 Personale**

1.1 Il rapporto di lavoro del Direttore Generale e del personale è disciplinato dalle norme di diritto privato, secondo il contratto di lavoro di Federculture.

#### **Art. 18 Bilancio**

1. L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di gestione delibera il bilancio di previsione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ed il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo.
3. Il bilancio è accompagnato da una relazione del Direttore Generale che illustra l'attività della Fondazione nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento ai singoli interventi effettuati nell'esercizio.
4. Al bilancio deve essere inoltre allegata la relazione del Collegio dei Revisori.
5. La relazione del Direttore Generale è trasmessa al termine dell'esercizio al Ministero, agli Enti pubblici territoriali ed agli altri soggetti cui pertengono gli immobili affidati in gestione alla Fondazione, accompagnata dalla rendicontazione delle spese sostenute.
6. La Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 419 del 1999, esercita il controllo successivo limitatamente all'esercizio di funzioni e servizi pubblici gestiti dalla Fondazione.

#### **Art. 19 Utili della gestione**

1. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, sono utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
2. E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Art. 20 Commissario Straordinario**

1. Con decreto del Ministro può essere nominato un Commissario Straordinario al fine di garantire la gestione della Fondazione in caso di gravi violazioni di legge, di risultati particolarmente negativi della gestione ovvero per accertata impossibilità di funzionamento degli organi statutari per un tempo superiore a novanta giorni dall'ultima deliberazione validamente assunta.
2. Il decreto ministeriale determina la durata dell'incarico, comunque non superiore ad un anno, ma rinnovabile una sola volta e per la stessa durata, in presenza di motivate esigenze, ed i poteri attribuiti al Commissario Straordinario nonché il relativo compenso.

#### **Art. 21 Scioglimento e liquidazione**



1. La Fondazione si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. La Fondazione si estingue per le cause previste dalla legge. In caso di estinzione della Fondazione, da qualunque causa determinata, i beni della Fondazione saranno devoluti all'Ente o agli Enti che perseguono finalità uguali o analoghe a quelle della Fondazione o, in ogni caso, finalità di pubblica utilità su delibera del Consiglio di gestione, da adottarsi all'unanimità dei componenti, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione disposta dalla legge.
3. Nel caso di liquidazione della Fondazione, il Consiglio di gestione nomina tre liquidatori che possono anche essere scelti tra i membri uscenti del Consiglio stesso.

## **Art. 22**

### **Norme transitorie e finali**

1. Il Consiglio di gestione della Fondazione, entro un anno dal suo insediamento, approva i regolamenti interni di contabilità e di amministrazione predisposti dal Direttore Generale.
2. Il personale del Consorzio di diritto pubblico "Ente per le Ville Vesuviane" assunto a tempo indeterminato, all'atto della trasformazione, rimane inquadrato come personale della Fondazione, con contratto di lavoro di diritto privato.
3. I dipendenti del Consorzio di diritto pubblico "Ente per le Ville Vesuviane", assunti a tempo indeterminato, i quali, in applicazione dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 419 del 1999, abbiano esercitato l'opzione per la permanenza nel pubblico impiego entro tre mesi dalla data di assunzione, da parte della Fondazione, della personalità giuridica di diritto privato, sono soggetti alle ordinarie procedure di mobilità, a termini degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (che hanno sostituito gli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cui fa invece rinvio il citato articolo 11 del decreto legislativo n. 419 del 1999). Sino alla stipulazione del primo CCNL della categoria, al personale già dipendente dall'Ente Ville si applicano le norme relative al trattamento giuridico ed economico attualmente vigenti.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme del codice civile nonché alle disposizioni di legge ed ai regolamenti vigenti.